

TORNATA DEL 25 MAGGIO 1867

PRESIDENZA CASATI

**Sommario** — *Sunto di petizione — Lettera di S. A. R. il Principe Eugenio di Savoia-Carignano — Messaggi del Presidente della Camera dei Deputati — Relazione sui titoli del Senatore Costantini — Seguilo della discussione del progetto di legge per disposizioni a favore dei militari ed assimilati della già marina austriaca, privati d'impiego per motivi politici — Modificazioni proposte dal Senatore Miniscalchi, membro dell'Ufficio Centrale, concordate col Ministro della Marina — Approvazione degli articoli 6, 7, 8 e 9 — Discussione dei progetti di legge, 1. per l'unificazione dell'imposta fondiaria nelle provincie Venete e Mantovana; 2. per l'estensione delle imposte sulla ricchezza mobile, sull'entrata fondiaria, sui fabbricati, sulle vetture e sui domestici nelle provincie Venete e Mantovana — Dichiarazione del R. Commissario e considerazioni del Senatore Pullieri Relatore della Commissione permanente di Finanze — Spiegazioni del R. Commissario — Mozione del Senatore Pasini — Approvazione dei due progetti e di quello per la soppressione dell'imposta sugli spiriti e liquori nelle provincie Venete e di Mantova — Squittinio segreto sui due progetti ieri discussi, e sui quattro anzidetti — Presentazione d'un progetto di legge — Discussione del progetto per modificazioni alla legge sull'imposta della ricchezza mobile e sull'entrata fondiaria — Osservazioni del Senatore Chiesi circa l'applicazione del conguaglio dell'imposta fondiaria alle provincie Modenesi, e suo ordine del giorno — Dichiarazione del R. Commissario — Ritiro dell'ordine del giorno — Considerazioni del Senatore Farina.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Sono presenti i Ministri della Marina, di Grazia e Giustizia, degli Affari Esteri ed il R. Commissario Commendatore Finali, e, più tardi, intervengono anche i Ministri dei Lavori Pubblici, dell'Istruzione Pubblica, della Guerra ed il Presidente del Consiglio.

Il Senatore **Segretario Manzoni T.** legge il processo verbale della seduta di ieri.

Senatore **Ginori-Lisci.** Risulta dal processo verbale come debbano essere stampati nella *Gazzetta Ufficiale* i nomi dei Senatori che non intervennero alla seduta di ieri. Fra questi figura quello del nostro Sindaco il Senatore **Cambray-Digny**, il quale ieri per affari d'ufficio è stato obbligato ad assentarsi dal Senato. Egli però mi aveva lasciato speciale incarico di mandarlo a chiamare ogni qual volta fosse stata necessaria la sua presenza; ma io, riconoscendo come sarebbe stato insufficiente l'intervento di un Senatore di più per poter procedere alla votazione delle leggi che erano state discusse, ho creduto bene di non distoglierlo dalle sue occupazioni.

Faccio quest'osservazione al Senato acciò si persuada che se il Senatore **Cambray Digny** non era presente alla seduta di ieri, ciò non gli si deve imputare a negligenza, ma bensì, come dissi, perchè era trattenuto altrove per gravi occupazioni d'ufficio.

**Presidente.** Il Senato terrà conto delle osservazioni fatte dal Senatore **Ginori-Lisci** riguardo all'assenza del Senatore **Cambray Digny**.

Intanto non essendovi altre osservazioni, il processo verbale si ha per approvato.

Il Senatore **Segretario Manzoni T.** legge il seguente sunto di petizione:

N. 3896. La Deputazione dal Consiglio Provinciale di Reggio (Emilia) porge al Senato motivate istanze perchè venga modificato il contingente assegnato al compartimento Modenese nella perequazione dell'imposta fondiaria.

**Presidente.** Ora darò lettura di una lettera di S. A. R. il Principe Eugenio di Savoia Carignano diretta alla Presidenza del Senato.

« Eccellentissimo signor Presidente,

« Sono lieto di trasmetterle un numero di esemplari del Rendiconto Generale che compendia la contabilità del Consorzio Nazionale sino al 31 marzo corrente anno, pregandola di volerne far distribuire copia agli onorevoli suoi colleghi del Senato cui l'E. V. degnamente presiede.

« L'insieme di questi documenti dimostra chiaro il mirabile successo ottenuto nel breve periodo della sua esistenza dalla nostra Istituzione, quantunque per la

infelicità dei tempi, numerosi e gravissimi inciampi siano venuti ad attraversarle la via; guerra, prestito nazionale, corso forzoso della carta monetata. Giova inoltre avvertire, che questi frutti raccolti sarebbero di gran lunga più copiosi, ove i maggiori oblatori avessero già potuto versare le molte somme sottoscritte.

« Lo splendido successo conseguito dal Consorzio, l'amore di patria che è nobile fregio di cotesto onorando Consesso, e l'appoggio validissimo da lui già concesso alla santa impresa, mi fanno certo che l'E. V. e gli onorevoli suoi colleghi continueranno a favorire efficacemente un'Istituzione che tende a procacciare al nostro paese tanto lustro e floridezza.

« Accolga l'E. V. i miei anticipati ringraziamenti e le proteste della mia alta considerazione ».

*Il Presidente*  
EUGENIO DI SAVOIA.

Debbo avvertire il Senato che in proposito della legge sulla ricchezza mobile furono trasmesse in data di ieri alla Presidenza del Senato due dichiarazioni dal Presidente della Camera dei Deputati; ne do lettura.

« Il sottoscritto pregiasi inviare all'onorevole signor Presidente del Senato il quadro che deve andare annesso al progetto di legge per modificazioni alla legge sulla imposta della ricchezza mobile ed alla tassa dell'entrata fondiaria, votato da questa Camera nella tornata dell'8 corrente mese e lo prega di volere ordinare che venga surrogato a quello che per semplice errore fu unito all'originale del progetto che gli trasmetteva con nota stesso mese ».

*Il Presidente della Camera*  
ADRIANO MARI.

Il Senato è dunque avvertito che la tabella unita al progetto statogli distribuito è errata e che invece deve tenersi conto di quella che trovasi nello stampato N. 31-B della Camera dei Deputati parimenti distribuita, come pure si prega di avvertire alla trasposizione di due aliquote successi per errore, conforme indica lo stesso Presidente della Camera dei Deputati in altra lettera di cui vado a dar lettura.

« I mutamenti introdotti nella enumerazione degli articoli in seguito alla discussione del progetto di legge dalla Camera approvato concernente *modificazioni alla legge sull'imposta della ricchezza mobile e sull'entrata fondiaria* furono causa che vennero aggiunte erroneamente all'art. 7. due paragrafi che dovevano invece essere collocati infine dell'art. 9.

« Il sottoscritto nel prevenire l'onorevole signor Presidente del Senato del Regno dell'occorso errore, si fa un dovere di trascrivergli qui in calce i due soprammentovati paragrafi ed interessa la nota sua compiacenza perchè voglia provvedere che nella stampa

del progetto menzionato vengano a luogo classificati.

« Quando nella stessa colonia agraria si trovano associate due o più famiglie, dovrà essere separatamente dichiarato, accertato e imposto il reddito di ciascuna famiglia.

« Questa disposizione verrà applicata anche all'associazione di due o più famiglie di fittainoli che coltivino colle proprie braccia i terreni affittati.

*Il Presidente della Camera*  
« ADRIANO MARI ».

**Presidente.** Il Senatore Arese è invitato a riferire sulla nomina a Senatore del signor Costantini.

Senatore **Arese.** Con R. Decreto 5 novembre 1866 S. M. nominava a Senatore del Regno il cavaliere dottor Gerolamo Costantini da Belluno all'appoggio dell'articolo 33 cat. 20.

Riconosciuta l'età voluta dallo Statuto, ed esaminato il complesso de' documenti presentati, l'Ufficio all'unanimità, ha ritenuto abbastanza giustificati i titoli di questo benemerito e distinto patriota, e per mezzo mio ne propone l'ammissione.

**Presidente.** Chi intende approvare queste conclusioni, sorga.

(Approvato).

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE A FAVORE DEI MILITARI ED ASSIMILATI DELLA MARINA AUSTRIACA PRIVATI D'IMPIEGO PER MOTIVI POLITICI.

L'ordine del giorno porta il seguito della *discussione del progetto di legge a favore dei militari ed assimilati della già marina austriaca privati d'impiego per motivi politici.*

Senatore **Miniscalchi.** In seguito al rinvio ordinato nella seduta di ieri dal Senato dello schema di legge per disposizioni a favore dei militari ed assimilati della già marina austriaca privati d'impiego per motivi politici, l'Ufficio Centrale, d'accordo col signor Ministro della Marina, illuminato dalla discussione, che ebbe luogo ieri, propone che l'ordine degli articoli dello schema di legge, affinchè sia reso più chiaro e logico, venga alquanto mutato, e quindi, che gli articoli 7 e 8 sieno posti immediatamente dopo l'articolo 5, divenendo in questo modo il 6 e 7, e di farvi seguire l'articolo 6. Quantunque questo articolo 6 che ora sarebbe l'8 sia stato già discusso ieri, pure per molteplici mutamenti portati a questo schema di legge, è parere dell'Ufficio Centrale che l'economia della legge esiga che vi si porti una leggiera modificazione, ed in luogo delle parole: *Le pensioni accordate a senso degli articoli 1 e 2 della presente legge*, si ponga: *Le pensioni accordate o ripristinate in forza della presente legge.*

**Presidente.** Dunque l'art. 6, così modificato, si trasporterebbe.....

Senatore **Miniscalchi.** Mi permetta di finire, avendo

da aggiungere qualche cosa. A questi articoli crede l'Ufficio Centrale, d'accordo col signor Ministro della Marina, di aggiungerne un altro, che sarebbe il 9, concepito in questi termini:

« I militari e funzionari assimilati, di cui negli articoli 1, 2 e 3 di questa legge che ebbero dal Governo italiano un assegno in danaro dal 13 novembre 1866 in poi, non percepiranno la pensione, che sarà loro accordata, o ripristinata, se non dal giorno in cui sarà cessato, o cesserà l'assegno se questo sia uguale o maggiore. Nel caso che fosse minore, sarà pagata la differenza dal 13 novembre 1866, fino alla cessazione dell'assegno.

La pensione sarà pagata per intero nel caso in cui la somma dell'assegno e della pensione stessa non superi la misura oltre la quale la legge dei cumuli non permette di godere simultaneamente una pensione ed uno stipendio.

**Presidente.** Favorisca far passare al banco della Presidenza la proposta per iscritto.

Ritenute queste modificazioni concordate tra l'Ufficio Centrale ed il signor Ministro della Marina, metto in discussione l'articolo che prima era 7 ed ora diventa 6, ed è così concepito:

« Non sarà più ammesso a godere delle disposizioni contenute in questa legge chi lascerà trascorrere il termine di un anno a datare da oggi senza averne invocata l'applicazione per esplicita domanda. »

**Senatore Scialoja.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Scialoja.** Se il signor Presidente lo permette, credo che si potrebbero rileggere anche gli articoli ultimamente modificati, acciocché si possa vedere l'ordine logico delle attuali disposizioni.

**Presidente.** Allora leggo tutta la serie degli articoli.

**Art. 7,** che era prima 8, « Ai militari e funzionari di cui tratta l'art. 1 saranno estese ed applicate le norme e disposizioni stabilite negli articoli 2 e 4 della legge 23 aprile 1864 N. 2247. »

**Art. 8,** che è l'art. 6 modificato e trasportato: « Le pensioni accordate o ripristinate in forza della presente legge cominceranno a decorrere dal 13 novembre 1866. »

**Senatore Scialoja.** Dalla lettura di quest'articolo 6, trasportato poi, (questo non fa nulla perchè si può trasportare un articolo da un posto all'altro) vedo che acconciamente si comprende una disposizione che ieri si era a titolo di aggiunta messa all'art. 3.

Rammenta il Senato che, secondo il nostro Regolamento, quando la compilazione di un progetto di legge in discussione è rimandata all'Ufficio Centrale, questo può farvi tutte quelle trasposizioni materiali, le quali, senza alterarne per nulla il concetto, lo rendono più chiaro. Dunque ha fatto benissimo l'Ufficio Centrale ad aggiungere all'art. 6, la parola *ripristi-*

*nate*, perchè così comprende anche la disposizione dell'articolo 3. Ma siccome ieri per l'articolo 3 fu detto che era necessaria un'aggiunta in fine, la quale indicasse il giorno della decorrenza, naturalmente si intende trasportata all'art. 6. tale aggiunta, sicchè l'articolo 3 rimarrebbe compilato come era, e l'aggiunta votata ieri si intende intercalata alla redazione dell'art. 6, e così non incontra difficoltà.

**Senatore Miniscalchi.** L'Ufficio Centrale accetta la proposta fatta dal signor Senatore Scialoja.

**Ministro della Marina.** Il Ministero pure accetta.

**Presidente.** Dunque si toglie l'aggiunta fatta ieri all'art. 3 e viene trasportata all'art. 6 ora 8.

**Senatore Miniscalchi.** Mediante l'aggiunta della parola *ripristinate*.

**Presidente.** Sì, qua'è l'ho letto.

« Art. 9. I militari e funzionari assimilati, di cui negli art. 1, 2 e 3 di questa legge, che ebbero dal Governo italiano un assegno in danaro dal 13 novembre 1866 in poi, non percepiranno la pensione che sarà loro accordata o ripristinata se non dal giorno in cui sarà cessato o cesserà l'assegno, se questo sia eguale o maggiore.

« Nel caso che fosse minore, sarà pagata la differenza dal 13 novembre 1866 fino alla cessazione dell'assegno. La pensione sarà pagata per intero nel caso in cui la somma dell'assegno e della pensione stessa non superi la misura oltre la quale la legge dei cumuli non permette di godere simultaneamente una pensione ed uno stipendio. »

Letta così la serie degli articoli, ripeterò la lettura del 7° ora 6° per porlo in volazione.

« Art. 6. Non sarà più ammesso a godere delle disposizioni contenute in questa legge, chi lascerà trascorrere il termine di un anno a datare da oggi, senza averne invocata l'applicazione per esplicita domanda. »

(Approvato.)

« Art. 7. Ai militari e funzionari, di cui tratta l'articolo 1, saranno estese ed applicate le norme e disposizioni stabilite negli articoli 2 e 4 della legge 23 aprile 1865, N. 2247. »

(Approvato.)

« Art. 8. Le pensioni accordate o ripristinate in forza della presente legge cominceranno a decorrere dal 13 novembre 1866. »

(Approvato.)

« Art. 9. I militari e funzionari assimilati, di cui negli articoli 1, 2 e 3 di questa legge, che ebbero dal Governo italiano un assegno in danaro dal 13 novembre 1866 in poi, non percepiranno la pensione che sarà loro accordata o ripristinata se non dal giorno in cui sarà cessato o cesserà l'assegno, se questo sia eguale o maggiore.

« Nel caso che fosse minore, sarà pagata la differenza dal 13 novembre 1866 fino alla cessazione dell'assegno. La pensione sarà pagata per intero nel caso

in cui la somma dell'assegno e della pensione stessa non superi la misura oltre la quale la legge dei cumuli non permette di godere simultaneamente una pensione ed uno stipendio. »

(Approvato).

Di questo progetto di legge si farà la votazione segreta in seguito con altri progetti.

Passeremo ora alla discussione del progetto di legge segnato col N. 4, per l'unificazione dell'imposta fondiaria nelle Province Venete e Mantovana.

Prego la Commissione di finanze a prendere il suo posto.

La Commissione essendosi messa d'accordo nello ammettere questo progetto come venne presentato dal Ministero.....

Senatore **Pallieri, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Pallieri, Relatore.** La Commissione di finanze ha riferito ad un tempo su questo progetto di legge, e sull'altro segnato col N. 5, mediante i quali, si estenderebbero alle provincie Venete e Mantovana le imposte dirette veglianti nelle altre provincie del Regno; e però sembra che sia indispensabile aprire simultaneamente sull'uno e l'altro la discussione generale.

**DISCUSSIONE DEI PROGETTI DI LEGGE PER L'UNIFICAZIONE DELL'IMPOSTA FONDIARIA NELLE PROVINCE VENETE E MANTOVANA, E PER L'ESTENSIONE DELLE IMPOSTE SULLA RICCHEZZA MOBILE, ENTRATA FONDIARIA, FABBRICATI, VETTURE E DOMESTICI, NELLE DETTE PROVINCE.**

**Presidente.** Darò dunque prima lettura di quello segnato col N. 4 e poi dell'altro N. 5.

Quello portante il N. 4 per l'unificazione dell'imposta fondiaria per le provincie Venete e Mantovana, è così concepito:

« Art. 1. Il contingente principale fondiario a carico delle proprietà rustiche, urbane ed altre già soggette alla imposta prediale nelle provincie Venete e Mantovana rimane fissato in complesso, salvo quanto potrà essere stabilito colla nuova legge del congruaggio generale dell'imposta fondiaria del Regno, in lire 12,248,300, e viene ripartito come segue:

Pei terreni e fabbricati delle provincie venete . . . . .	L. 10,810,544
Pei terreni della provincia Mantovana »	1,495,013
Pei fabbricati della provincia Mantovana . . . . .	» 242,741

« Questo contingente così ripartito sarà applicato dal 1 gennaio 1867 sulla base dei rispettivi estimi attuali, premessa per la provincia Mantovana la separazione dell'estimo dei fabbricati da quello dei terreni.

« Art. 2. Mediante l'attuazione del suddetto contingente cesseranno di avere effetto i diversi titoli d'imposta fondiaria sin qui vigenti per conto dello Stato nelle provincie Venete e nella Mantovana.

« Art. 3. Sono aboliti tutti i privilegi e qualunque

speciale esenzione dall'imposta fondiaria, della quale rimangono soltanto esenti i seguenti immobili:

« 1. I fabbricati destinati all'esercizio dei culti ammessi nello Stato;

« 2. I cimiteri e loro dipendenze, sieno terreni o fabbricati;

« 3. I fabbricati ed i terreni demaniali dello Stato costituenti le fortificazioni militari e loro dipendenze;

« 4. L'alveo dei fiumi e dei torrenti, la superficie dei laghi pubblici, le spiagge, le rocce, le ghiaie, le sabbie nude e gli altri terreni per propria natura affatto improduttivi;

« 5. Le strade nazionali, provinciali e comunali, le piazze, i ponti non soggetti a pedaggio, ed in generale tutti gli immobili di proprietà dello Stato, sottratti alla produzione per un pubblico servizio gratuito.

« Pei terreni occupati dalle fortificazioni militari si accorderà una diminuzione proporzionata sul contingente di sopra stabilito.

« Art. 4. Dal 1 gennaio 1867 l'imposta fondiaria sarà applicata indistintamente a tutti gli altri immobili fin qui esenti, di qualunque natura e pertinenza.

« L'aliquota d'imposta di questi beni sarà commisurata a quella vigente sul compartimento catastale a cui appartengono, ed il suo ammontare formerà aumento al contingente fissato all'articolo 1 della presente legge.

« Art. 5. Il Ministro delle Finanze darà le disposizioni necessarie per istabilire sui beni omessi in casto o non censiti un'imposta analoga a quella del rispettivo comune o del territorio confinante.

« Il prodotto dell'imposta sui beni non censiti andrà in disgravio del contingente sopra stabilito.

« Pei fabbricati rurali però continueranno le disposizioni ora vigenti nelle dette provincie Venete e Mantovana.

« Art. 6. Le quote non esatte per qualsiasi motivo di scarico, rilascio o moderazione accordata ai particolari, od in altro modo non esigibili, saranno compensate all'erario nell'anno successivo in aggravio dei rispettivi contingenti provinciali.

« Tali reimposizioni non potranno però eccedere il 3 per cento dell'imposta principale.

« Art. 7. Finchè non sarà unificato il sistema di percezione del tributo fondiario in ogni parte del Regno, si continuerà nelle provincie Venete e Mantovana la riscossione dell'imposta fondiaria a carico diretto dei contribuenti, e continueranno eziandio ad aver vigore le norme attuali per la riscossione della detta imposta, le quali verranno inoltre applicate alla riscossione delle altre imposte dirette.

« Art. 8. In conseguenza della presente legge le disposizioni degli articoli 118, 119, 173 e 174 delle legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, N. 2248 (allegato A) la di cui esecuzione venne nelle accennate provincie sospesa col Decreto Reale del 2 dicembre 1866, N. 3252 avranno ivi il loro pieno vigore.

Ora, giacchè, come ho detto, si fa una discussione generale cumulativa su entrambi i progetti di legge 4 e 5, leggerò pure quest'ultimo sulla estensione delle imposte sulla ricchezza mobile, sulla entrata fondiaria, sui fabbricati, sulle vetture e sui domestici alle Provincie Venete e Mantovana che è del seguente tenore:

« Art. 1. Sono estese alle provincie Venete e Mantovana con effetto dal primo gennaio 1867 in poi:

a) L'imposta sui redditi di ricchezza mobile e la tassa sull'entrata fondiaria, secondo la legge del 14 luglio 1864, N. 1830, e secondo il decreto del 28 giugno 1866, N. 3023.

b) La legge del 26 gennaio 1865, N. 2136, per l'unificazione dell'imposta dei fabbricati, e quella dell'11 marzo 1865, N. 2276, che determina l'aliquota dell'imposta stessa ed il regio decreto 28 giugno 1866, N. 3022, che stabilì un'imposta sulle vetture e sui domestici.

« Art. 2. Saranno pure applicate con effetto dal primo gennaio 1867 nelle provincie Venete ed in quella di Mantova le disposizioni del regio decreto 28 giugno 1866, N. 3023, relative alla facoltà data alle provincie ed ai comuni di sovrapporre alle imposte dirette, ed ai comuni di stabilire la tassa sul valore locativo.

« Art. 3. La tassa sulla rendita e il contributo di arti e commercio vigenti in quelle provincie sono abrogati. Essi però continueranno a essere provvisoriamente riscossi, finchè non sieno formati i ruoli dell'imposta sui redditi della ricchezza mobile; dopo di che saranno conguagliati i pagamenti antecedenti con le somme dovute secondo i ruoli suaccennati.

« Art. 4. Al governo del Re, per gli effetti della presente legge nelle provincie Venete e Mantovana, sono confermate le facoltà concessegli dalla legge 14 luglio 1864, N. 1830, e quelle concessegli dal regio decreto 28 giugno 1866. »

**Presidente.** È aperta la discussione generale sovra entrambe le leggi.

**Commissario Regio Fin. II.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Commissario Regio.** La Commissione del Senato aveva chiesto al Governo di fare una dichiarazione intorno all'estensione di questo progetto di legge e specialmente intorno all'esecuzione della legge che tende ad unificare l'imposta fondiaria in quelle provincie. Ora a nome del Governo, ho l'onore di dichiarare che allorchè nel Veneto andrà in esecuzione questa legge, saranno operati gli stralci dell'imposta sui fabbricati i quali faranno eseguiti nel restante del Regno, quando fu posta in atto la legge dell'imposta dei fabbricati stessi.

Nel progetto di legge però non era possibile determinare dal contingente generale che si voleva far pesare sul Veneto, quale era a parte che colpisce fabbricati, e quali sui terreni. Se fosse stato possibile il fare questo, non poteva nascere alcun dub-

bio, non faceva d'uopo di alcuna dichiarazione; ma siccome la massima parte delle provincie alle quali vuolsi applicare queste leggi, hanno l'imposta stabilita sul nuovo censo il quale non ammette la distinzione d'imposta che cade sui terreni dall'imposta che cade sui fabbricati, non è stato possibile il fare un riparto dell'imposta in ragione dell'estimo relativo ai fabbricati e ai terreni se non per la provincia di Mantova, la quale avendo ancora l'imposta stabilita sul vecchio censo offre appunto il modo di distinguere la parte d'imposta edilizia dall'imposta fondiaria e prediale.

Ciò premesso, è escluso che per effetto di questa legge, venga un aggravio indebito alle provincie Venete e Mantovana. Io quindi credo che il Senato non avrà difficoltà di approvare il pro etto.

**Senatore Pallieri.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Pallieri.** La Commissione crede che i progetti di legge presentemente sottoposti alle deliberazioni del Senato potevano essere concepiti in termini più chiari ed esatti. Crede soprattutto che era agevole designare con la massima precisione il contingente d'imposta sui terreni: imperocchè, in quanto riguarda la provincia Mantovana, che è di vecchio censo, esso contingente risulta dall'articolo 1 del progetto numero 4 in lire 1,495,015, e rispetto alle provincie Venete, dove è in vigore il nuovo censo, la somma che esprime il contingente d'imposta sui terreni è tale che sta all'estimo dei terreni in proporzione ossia nella ragione stessa in cui 10,810,544 stanno all'estimo complessivo dei terreni e fabbricati.

Ma, lasciando da banda questa ed ogni altra questione, dopo la dichiarazione fatta dal signor Ministro delle Finanze alla Commissione, ed ora rinnovata dal suo Rappresentante davanti al Senato, pare che nessuna difficoltà più esista all'adozione dei progetti in discussione.

Io non ignoro quanto varia sia la giurisprudenza de' Magistrati intorno al valore ed all'efficacia delle dichiarazioni dal Governo fatte in Parlamento: ho presenti sentenze che non conto tenero di siffatte dichiarazioni; ne conosco altre che loro diedero la prevalenza sul testo letterale delle disposizioni legislative. Laonde, se si trattasse di una legge di ragion privata, di una legge che avesse per oggetto di regolare diritti e doveri di cittadini rispettivamente fra loro, io non ravviserei certamente la dichiarazione del Ministro qual sufficiente garanzia che essa legge verrebbe eseguita conforme la dichiarazione medesima. Ma giova avvertire che ben diverso è il caso attuale, perocchè ora si tratta di leggi relative ad imposte dirette, di leggi conseguentemente la cui attuazione è demandata al Governo, dovendo esso chiedere e riscuotere le imposte medesime, onde nullo è interessa o in queste leggi, salvo il Governo ed i contribuenti, il Governo al quale conferiscono dei diritti, i contribuenti, ai quali impon-

gono degli obblighi. Ora, egli non è possibile che il Governo, dopo aver solennemente dichiarato in questo Consesso che altro non farà, in dipendenza delle leggi in discorso, che applicare alla Venezia, senza la menoma variazione, le imposte dirette quali sono applicate alle altre provincie del Regno, non è possibile, dico, che agisca altrimenti; che se possibile fosse, verrebbe tosto parlamentariamente richiamato al dover suo, senza che i contribuenti fossero astretti ad adire i tribunali.

Io ritengo a lungho che il Senato può aver la certezza che queste leggi saranno eseguite secondo il comune intento, e che possa quindi render loro favorevole il suffragio.

**Commissario Regio.** Alle considerazioni fatte dall'onorevole Senatore Pallieri, io credo di potere anche aggiungere in via di osservazione che nei due progetti di legge sottoposti ora alla deliberazione del Senato è anche proposto di estendere al Veneto la legge del 26 gennaio 1865 per l'unificazione; e siccome l'articolo 17 di questa legge ordina appunto che dal contingente generale dell'imposta fondiaria sia fatto lo stralcio corrispondente all'estimo, alla correlativa imposta dei fabbricati, ne viene un nuovo argomento in conferma delle dichiarazioni che avevo l'onore di fare in nome del Governo.

**Senatore Pallieri.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Pallieri.** La Commissione accetta le dichiarazioni del Signor Commissario Regio, ma non può egualmente accettarne i commenti.

Se nelle provincie della Venezia e in quella di Mantova le cose avvenissero come sono seguite nelle antiche Provincie del Regno, starebbe il ragionamento del Commissario Regio. In queste Provincie fu pubblicata nel 1864 una legge che fissava i contingenti dell'imposta fondiaria senza distinzione fra terreni e fabbricati; venne quindi la legge 26 gennaio 1865, entrata in atto al 1° gennaio 1866, che derogò alla legge precedente, perchè la legge posteriore derogò alla anteriore; ma introducendo queste due leggi contemporaneamente, nella Venezia, non vi sarebbe la successione dell'una all'altra, e gravi dubbi potrebbero eccitarsi a fronte del testo letterale delle due leggi.

Ma, dal momento che il Ministro ed il Commissario Regio dichiararono che nella Venezia si farà nè più nè meno di quello che si fa nelle altre provincie del Regno, io, senza aggiungere altre parole, credo che il Senato possa, come ho già avuto l'onore di dire, adottare i due progetti di legge di cui si tratta.

**Commissario Regio.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Commissario Regio.** Temo di abusare della compiacenza del Senato, ma credo non inopportuno lo aggiungere che già il Ministero ha richiesto alle Amministrazioni provinciali del Veneto i dati relativi alla parte d'imposta dei fabbricati, che questi dati sono ormai

tutti raccolti, e che l'intenzione di eseguire lo stralcio dell'imposta sui fabbricati è in via di esecuzione.

**Senatore Pasini.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Pasini.** A questo proposito degli stralci dei fabbricati dall'estimo dei terreni del Veneto che secondo il Commissario Regio già sarebbero stati preparati, io chiederei invece al Commissario Regio di far sì che l'applicazione dell'imposta sui fabbricati, secondo questi stralci che si stanno preparando, debba essere ritardata fino all'anno 1868; vale a dire, intendiamoci bene, che l'imposta debba essere pagata in questa misura sui fabbricati anche per il 1867, ma che essendo assolutamente impossibile avanti la fine dell'anno corrente di aver preparato i ruoli, sia molto più opportuno, anche per non intralciare la regolare esazione dell'imposte che sempre ebbe luogo nel Veneto senza difficoltà, di esigere anche sui fabbricati durante tutto l'anno 1867 l'attuale imposta, che si può presumere quasi eguale a quella che sarà dovuta secondo la nuova legge; perocchè io credo che di poco sarà maggiore nel Veneto, e specialmente nelle città il reddito dell'imposta sulle case e sui fabbricati, secondo la legge del 26 gennaio 1865.

Dunque è meglio non intralciare l'esazione delle imposte per l'anno 1867, e far cadere il non difficile conguaglio nel 1868. E non vorrei che questa fretta che hanno avuto adesso di operare gli stralci dovesse imbarazzare l'esazione dell'imposta, quando si volesse servirsi di questi stralci avanti il nuovo anno 1868.

**Commissario Regio.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Commissario Regio.** Ringrazio l'onorevole Senatore Pasini di aver fatto questa mozione, perchè essa conforta appunto il Governo nel divisamento che aveva, di non riscuotere l'imposta sulla nuova base se non quando le operazioni di accertamento della rendita sui fabbricati saranno compiute; e siccome non potranno esserlo prima della fine dell'anno, ne viene per necessità che durante l'anno corrente, per non far mancare una parte dei prodotti al bilancio delle entrate, sia necessario riscuotere la imposta sui fabbricati sulla vecchia base benchè sia per essere di circa 1/5 o 1/6 inferiore alla risultanza ultima che si avrà per effetto della legge 25 gennaio 1865.

**Presidente.** Non chiedendosi la parola, si passa alla discussione degli articoli.

Leggo l'articolo 1°.

« Art. 1. Il contingente principale fondiario a carico delle proprietà rustiche, urbane ed altre già soggette alla imposta prediale nelle Provincie Venete e Mantovana rimane fissato in complesso, salvo quanto potrà essere stabilito colla nuova legge del conguaglio generale dell'imposta fondiaria del Regno, in lire 12,248,300, e viene ripartito come segue:

Pei terreni e fabbricati nelle Pro-

vincie Venete . . . . . L. 10,810,544

Pei terreni della Provincia Mantovana . . . . .	L. 1,195,015
Pei fabbricati della Provincia Mantovana . . . . .	» 242,744

« Questo contingente così ripartito sarà applicato dal 1 gennaio 1867 sulla base dei rispettivi estimi attuali, premessa per la Provincia Mantovana la separazione dell'estimo dei fabbricati da quello dei terreni. »

(Approvato).

« Art. 2. Mediante l'attuazione del suddetto contingente cesseranno di avere effetto i diversi titoli di imposta fondiaria sin qui vigenti per conto dello Stato nelle Province Venete e nella Mantovana. »

(Approvato).

« Art. 3. Sono aboliti tutti i privilegi e qualunque speciale esenzione dell'imposta fondiaria, dalla quale rimangono soltanto esenti i seguenti immobili:

1. I fabbricati destinati all'esercizio dei culti ammessi nello Stato;
2. I cimiteri e loro dipendenze, sieno terreni o fabbricati;
3. I fabbricati ed i terreni demaniali dello Stato costituenti le fortificazioni militari e loro dipendenze.
4. L'alveo dei fiumi e dei torrenti, la superficie dei laghi pubblici, le spiagge, le roccie, le ghiaie, le sabbie nude e gli altri terreni per propria natura affatto improduttivi;
5. Le strade nazionali, provinciali e comunali, le piazze, i ponti non soggetti a pedaggio, ed in generale tutti gli immobili di proprietà dello Stato, sottratti alla produzione per un pubblico servizio gratuito.

Pei terreni occupati dalle fortificazioni militari si accorderà una diminuzione proporzionata sul contingente di sopra stabilito. »

(Approvato).

« Art. 4. Dal 1 gennaio 1867 l'imposta fondiaria sarà applicata indistintamente a tutti gli altri immobili fin qui esenti, di qualunque natura e pertinenza.

L'aliquota d'imposta di questi beni sarà commisurata a quella vigente sul compartimento catastale a cui appartengono, ed il suo ammontare formerà aumento al contingente fissato all'articolo primo della presente legge. »

(Approvato.)

« Art. 5. Il Ministro delle finanze darà le disposizioni necessarie per stabilire sui beni omissi in catasto o non censiti un'imposta analoga a quella del rispettivo comune o del territorio confinante.

Il prodotto dell'imposta sui beni non censiti andrà in disgravio del contingente sopra stabilito.

Pei fabbricati rurali però continueranno le disposizioni ora vigenti nelle dette provincie Venete e Mantovana. »

(Approvato).

« Art. 6. Le quote non esatte per qualsiasi motivo di scarico o rilascio o moderazione accordata ai particolari, od in altro modo non esigibili, saranno compensate all'erario nell'anno successivo in aggravio dei rispettivi contingenti provinciali.

Tali reimposizioni non potranno però eccedere il 3 per cento dell'imposta principale. »

(Approvato).

« Art. 7. Finchè non sarà unificato il sistema di percezione del tributo fondiario in ogni parte del Regno, si continuerà nelle provincie Venete e Mantovane la riscossione dell'imposta fondiaria a carico diretto dei contribuenti, e continueranno eziandio ad aver vigore le norme attuali per la riscossione della detta imposta, le quali verranno inoltre applicate alla riscossione delle altre imposte dirette. »

(Approvato).

« Art. 8. In conseguenza della presente legge le disposizioni degli articoli 118, 119, 173 e 174 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, N. 2248 (allegato A), la di cui esecuzione venne nelle accennate provincie sospesa col decreto reale 2 dicembre 1866, N. 3252, avranno ivi il loro pieno vigore. »

(Approvato).

**Presidente.** Essendosi fatta la discussione generale cumulativa delle due leggi che sono attualmente sottoposte alla disamina del Senato, passerò alla lettura degli articoli dell'altro progetto di legge per l'estensione dell'imposta sulla ricchezza mobile, sulla entrata fondiaria, sui fabbricati, sulle vetture e sui domestici alle provincie Venete e Mantovana.

Leggo l'articolo 1.

Art. 1. Sono estese alle provincie Venete e Mantovana con effetto dal primo gennaio 1867 in poi:

a) L'imposta sui redditi di ricchezza mobile e la tassa sulla entrata fondiaria, secondo la legge del 13 luglio 1864, N. 1830, e secondo il decreto del 28 giugno 1866, N. 3023;

b) La legge del 26 gennaio 1865, N. 2136, per l'unificazione dell'imposta sui fabbricati, e quella dell'11 marzo 1865, N. 2276, che determina l'aliquota dell'imposta stessa, ed il regio decreto 28 giugno 1866, N. 3022, che stabilì un'imposta sulle vetture e sui domestici.

(Approvato)

« Art. 2. Saranno pure applicate con effetto dal primo gennaio 1867 nelle provincie Venete ed in quella di Mantova le disposizioni del regio decreto 28 giugno 1866, N. 3023, relative alla facoltà data alle provincie ed ai comuni di sovrimporre alle imposte dirette, ed ai comuni di stabilire la tassa sul valore locativo. »

(Approvato)

« Art. 3. La tassa sulla rendita e il contributo di arti e commercio vigenti in quelle provincie sono abrogati. Essi però continueranno a essere provvisoriamente riscossi, finchè non siano formati i ruoli del-

l'imposta sui redditi della ricchezza mobile; dopo di che saranno conguagliati i pagamenti antecedenti con le somme dovute secondo i ruoli suaccennati. »

(Approvato)

« Art. 4. Al governo del Re, per gli effetti della presente legge nelle provincie Venete e Mantovana, sono confermate le facoltà concessegli dalla legge 14 luglio 1864, N. 1830, e quelle concessegli dal regio decreto 28 giugno 1866. »

(Approvato)

Per non accumulare troppa votazioni si procederà prima alla votazione delle due leggi discusse ieri, e posteriormente di quelle discusse oggi.

Senatore **Pasini**. Siccome fra le leggi già votate per alzata e seduta ve ne sono alcune di non grande urgenza, e che tutte le leggi da votare sarebbero cinque, pregherei il signor Presidente a voler portare subito in discussione anche un'altra legge brevissima ma importantissima, cioè quella relativa alla soppressione della imposta sugli spiriti e liquori nelle provincie Venete e di Mantova, poichè per il ritardo a votar questa legge il commercio degli spiriti nelle provincie Venete è da più mesi incagliato.

**Presidente**. Allora essendo sei leggi faremo le votazioni due per due.

Si passa dunque alla discussione della legge per la soppressione della imposta sugli spiriti nelle provincie Venete e Mantovana.

Leggo il progetto di legge.

Articolo unico.

« È soppressa l'imposta sulla produzione dei liquidi spiritosi distillati, che si riscuote nelle provincie Venete ed in quella di Mantova, ed in conseguenza è levata anche l'addizionale di consumo per l'importazione dall'estero delle acquavite e spiriti nelle predette provincie comprese nel territorio doganale, come pure l'equivalente per l'importazione di tali prodotti nella città franca di Venezia ».

Se non si domanda la parola, trattandosi di legge compresa in un solo articolo, si rimanderà alla votazione per isquittinio segreto.

Ora procederemo alla votazione delle due leggi che furono discusse ieri, la prima per la conversione in legge del R. Decreto relativo alla scadenza delle lettere di cambio ed altri effetti commerciali nella provincia di Palermo; l'altra per la convalidazione del R. Decreto 22 novembre 1866, n. 3336 che estende alle provincie Venete e Mantovana le leggi sulle privative industriali.

Il Senatore **Segretario Manzoni T.** fa l'appello nominale.

**Presidente**. Risultato della votazione sulla legge per conversione in legge del R. Decreto relativo alla scadenza delle lettere di cambio ed altri effetti commerciali nella provincia di Palermo.

Votanti . . . 84  
Favorevoli . . . 82  
Contrari . . . 2

Il Senato adotta.

Sul progetto di legge per la estensione alle provincie Venete e Mantovana delle leggi sulle privative industriali.

Votanti . . . 84  
Favorevoli . . . 81  
Contrari . . . 3

Il Senato adotta.

**Ministro dei Lavori Pubblici**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

**Ministro dei Lavori Pubblici**. Ho l'onore di presentare al Senato a nome, anche dell'onorevole mio collega Ministro delle Finanze, un disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento, che ha per oggetto l'aggiunta di nuovi fili ad alcune linee telegrafiche.

**Presidente**. Do atto al signor Ministro dei Lavori Pubblici della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e rimesso alla Commissione di finanze.

Si passa alla votazione delle due leggi, l'una per disposizioni a favore dei militari ed assimilati della già marina austriaca privati d'impiego per motivi politici; l'altra per l'unificazione dell'imposta fondiaria nelle provincie Venete e Mantovana.

Il Senatore **Segretario Ginori-Lisoi** fa l'appello nominale.

**Presidente**. Risultato della votazione:

Disposizioni a favore dei militari ed assimilati della già marina austriaca privati d'impiego per motivi politici.

Votanti . . . 84  
Favorevoli . . . 81  
Contrari . . . 3

Il Senato adotta.

Unificazione della imposta fondiaria nelle provincie Venete e Mantovana.

Votanti . . . 84  
Favorevoli . . . 83  
Contrari . . . 1

Il Senato adotta.

Si passi alla votazione delle due leggi, la prima per la estensione alle provincie Venete e di Mantova delle imposte sulla ricchezza mobile, sulla entrata fondiaria, sui fabbricati, sulle vetture e sui domestici; l'altra per la soppressione delle imposte sugli spiriti nelle provincie della Venezia e di Mantova.

Prego i signori Senatori a non allontanarsi dall'Aula perchè fatta questa votazione si darà principio alla discussione del progetto di legge sulla ricchezza mobile.

Il Senatore **Chiesi, Segretario**, fa l'appello nominale.

**Presidente**. Risultato degli squittinii:

Progetto di legge N. 14 per la soppressione dell'im-



posta sugli spiriti e liquori nelle provincie Venete e di Mantova.

Votanti . . .	81
Favorevoli . . .	79
Contrari . . .	2

Il Senato adotta.

Progetti di legge N. 4 e 5 per l'estensione delle imposte sulla ricchezza mobile, sulla entrata fondiaria, sui fabbricati, sulle vetture e sui domestici alle provincie Venete e Mantovana.

Votanti . . .	81
Favorevoli . . .	79
Contrari . . .	2

Il Senato adotta.

**Presidente.** Viene ora in discussione il progetto di legge N. 15 per modificazioni alla legge sull'imposta della ricchezza mobile e sull'entrata fondiaria.

Si dà lettura del progetto.

Il Senatore *Segretario Ginori-Liscl* legge il progetto.

(V. *infra*)

**Presidente.** È aperta la discussione generale.

Senatore *Chiesi*. Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore *Chiesi*. Signori Senatori, gravi ed incensurati sono i lamenti che si fanno dai proprietari delle provincie dell'ex ducato di Modena per l'esorbitante e veramente insopportabile aggravio loro imposto colla legge di conguaglio dell'imposta fondiaria pel contingente attribuito al compartimento dell'ex-ducato medesimo. Di questi continui lamenti si sono fatti organi le Giunte ed i Consigli comunali, le Deputazioni ed i Consigli provinciali, con indirizzi e con petizioni rassegnate al Governo e al Parlamento, e qualunque volta alla Camera vi è stata opportunità ed occasione di toccare questa materia dell'imposta fondiaria, i Deputati dei collegi appartenenti alle provincie dell'ex-ducato di Modena non mancarono di avvalorare con elaborati ed autorevoli discorsi i giusti reclami dei contribuenti.

Signor! Non è questa una questione di campanile, è una questione di rigorosa giustizia, perchè è chiaramente stabilito dallo Statuto che i contribuenti non devono essere gravati che in proporzione dei loro averi.

So bene che oggi non si tratta di mettere in discussione o di portar modificazioni alla legge del conguaglio dell'imposta fondiaria, nè di entrare nel pelago veramente tempestoso di questa per-quazione; ma siccome nell'art. 1 del progetto di legge che è posto in discussione è detto che l'imposta prediale dei fondi rustici verrà riscossa sulla base del relativo contingente stabilito dalla legge del 14 luglio 1864 per l'anno 1866 per i compartimenti catastali del Piemonte, Liguria, ex-ducato di Modena, Toscana, ecc., così mi credo in dovere di mettere in rilievo anche davanti al Senato i giusti reclami che si fanno dai proprietari

delle provincie dell'ex-ducato. Io non dirò tutte le cause degli errori che condussero a siffatto indebito aggravio. Accennerò la principale, e la principale si fu, o Signori, che non furono considerati 113,000 ettari di terreno che non erano censiti, e così pure molti fabbricati non censiti. Ma a questi 113 mila ettari ed ai molti fabbricati non censiti si attribuì un valore presuntivo, e la quota d'imposta corrispondente a questo valore presuntivo fu messa a carico dei beni censiti, di modo che i beni censiti furono gravati della propria quota, e di quella ancora dei beni non censiti.

Questo come vedete, o Signori, è esorbitante ed ingiusto, ed è perciò che nella legge del 14 luglio 1864 fu stabilito all'art. 12 che: « rispetto ai beni non censiti il Ministro delle Finanze farà i provvedimenti necessari per stabilire sopra di essi un'imposta analoga a quella del rispettivo comune o del territorio confinante e il prodotto dell'imposta sui beni non censiti andrà in disgravio del rispettivo contingente compartimentale. »

Lo stesso Commissario Regio qui presente, allora che venne in discussione questa legge alla Camera dei Deputati, con quella lealtà che lo distingue non disconfeò l'aggravio ingiusto che sopportano i proprietari delle provincie Modenesi, e mi permetta il Senato che io legga le poche parole che il medesimo pronunciava in quell'occasione:

« Il Governo era grandemente preoccupato di quest'obbligo che la legge gli imponeva (allude all'obbligo della censuazione dei beni non censiti) perchè non poteva dissimulare a se medesimo che, finchè restava fuori del catasto e quindi dell'imposta una tanto notevole parte di terreni e di fabbricati del Modenese, ne veniva per conseguenza che quei terreni e quei fabbricati che fino allora erano stati in censo ed avevano pagato, avrebbero continuato a pagare una somma esuberante d'imposta, vale a dire non solo la parte propria, ma ancora quella che sarebbe caduta sui terreni e fabbricati che dovevano censirsi. L'anomalia era divenuta più grave, dopo che la legge di conguaglio aveva aggravato di circa 665 mila lire l'antica imposta che pagavasi nel compartimento modenese »

Vedete dunque, o Signori, che lo stesso Regio Commissario rende giustizia ai reclami che si facevano dai Deputati dei Collegi delle provincie dell'ex-ducato di Modena, e aderendo egli stesso a questi reclami, fece appunto oggi la disposizione dell'articolo 3. promettendo la pronta censuazione dei beni non censiti.

Se l'aggravio, o Signori, onde si lamentano i proprietari delle provincie dell'ex-Ducato, dipendesse solo da questo inconveniente che or ora ho accennato, cioè dall'aver messo a carico dei beni censiti la quota in via di presunzione attribuita ai beni non censiti, un tale aggravio potrebbe in gran parte scomparire colla pronta e leale esecuzione dell'articolo 3. del presente progetto di legge, in forza del quale si dovrà fare la

censuazione dei beni non censiti, e il prodotto dell'imposta sui medesimi andrà in disgravio del contingente compartimentale; ma vi sono anche altri errori che hanno reso più del giusto gravosa l'imposta fondiaria attribuita al contingente del compartimento modenese.

Qui, o Signori, non è il luogo di entrare in questa discussione, io credo che tutti questi errori, tutte queste esorbitanze, tutte queste ingiustizie potranno scomparire quando sarà data esecuzione all'articolo 14 della legge sul conguaglio il quale così stabilisce: « La presente legge non avrà effetto che per gli anni 1864, 1865, 1866, 1867.

« Nel mese di febbraio del 1867 al più tardi, il Ministro delle Finanze presenterà al Parlamento il nuovo progetto di legge di perequazione del tributo fondiario delle provincie del regno. »

Io spero dunque che quando sarà presentato questo progetto di legge di definitiva perequazione d'imposta, cesseranno tutte le ingiustizie, tutti gli errori, tutte le esorbitanze a cui non può provvedere la sola censuazione dei beni non censiti. Perciò io mi limito a proporre il seguente ordine del giorno che pregherei il Senato a volere accogliere prima di passare alla votazione di questa legge:

« Il Senato invita il Governo a presentare al Parlamento il nuovo progetto di perequazione del tributo fondiario tra le provincie del Regno entro il più breve termine possibile in esecuzione dell' articolo 14 della legge 14 luglio 1864 N. 1831. »

**Commissario Regio.** Domando la parola.

**Presidente.** Il Commissario Regio ha la parola.

**Commissario Regio.** L'onorevole Senatore Chiesi, mentre si doleva delle conseguenze che apportò la legge di conguaglio dell'imposta fondiaria nel compartimento modenese, riconosceva egli medesimo che la disposizione proposta all'articolo 3 del progetto di legge che è in discussione, assicurava che i gravami dei quali egli si doleva andranno a cessare con effetto al 1° gennaio 1867.

Egli però aggiungeva essere necessaria una riforma più radicale nell'assetto dell'imposta fondiaria nel Modenese, la quale, secondo le idee generali che egli svolgeva, non potrebbe dipendere che da una perequazione generale dell'imposta fondiaria in tutti i compartimenti del Regno. Mi permetterò di far osservare a nome del Governo che l'obbligo di presentare un progetto di legge di perequazione esiste già in una legge, e non pare perciò necessario raccomandare al Governo con un ordine del giorno di fare ciò che è già prescritto da una legge. È vero che il termine assegnato dalla legge di conguaglio 14 luglio 1864 che era il mese di febbraio del 1867 è pur troppo decorso; ma il Senato, credo, vorrà fare la debita parte in questa mancanza alle successive soverchie e forse un po' troppo rapide mutazioni che si succedettero nel Ministero delle finanze dal 1864 in poi.

Fa parte di questa illustre Assemblea un personaggio il quale aveva già studiato un progetto di legge per la perequazione definitiva dell'imposta fondiaria, ma non ebbe tempo di presentarlo finchè egli era in ufficio; però il risultato delle sue profonde meditazioni lo ha consegnato in una nota che fu stampata ed unita al bilancio a schiarimento del medesimo.

L'attuale Ministro delle Finanze non fu meno sollecito del suo non immediato predecessore (perchè malgrado il brevissimo tempo un altro ministro era succeduto nell'intervallo), non fu, diceva, meno sollecito del non immediato suo predecessore nello studiare il gravissimo argomento, e nella solenne esposizione, che egli pochi giorni sono ha fatto delle condizioni finanziarie del Regno e dei propri divisamenti intorno al modo di dare un normale assetto alle finanze nazionali, e gli accennava pure al progetto di perequazione della imposta fondiaria.

Dopo ciò, pregherei l'onorevole Senatore Chiesi di considerare se veramente l'ordine del giorno da lui proposto sia necessario, o se più tosto non convenga confidare nella efficacia della legge e nelle dichiarazioni spontanee già solennemente fatte dai Ministri delle Finanze.

**Senatore Chiesi.** Avendo il signor Commissario Regio a nome del Governo esplicitamente dichiarato, che il Governo si preoccupa di questo tema importantissimo della definitiva perequazione fondiaria, che questo forma oggetto di continui studi, e che quanto prima potrà essere presentato il relativo progetto di legge al Parlamento, io, confidando in queste dichiarazioni così esplicite, non ho difficoltà di rinunciare al mio ordine del giorno.

**Presidente.** Dunque lo ritira?

**Senatore Chiesi.** Lo ritiro.

**Senatore Farina.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Farina.** Non è mia intenzione d'intrattenere lungamente il Senato; ma alle brevissime osservazioni che io mi propongo di sottoporli, mi è forza, per circostanze personali, far procedere una breve dichiarazione.

Organo di nessun partito, perfettamente indipendente, enuncio le idee, che credo buone e giovevoli al mio paese, lasciando piena facoltà ad ognuno di apprezzarle come meglio crede, di trovarle buone o cattive, di esecuzione possibile od impossibile, chimeriche o fondate su dati che possono tradursi in atto.

Non riconosco in nessuno il diritto di *travisarle*, e di vestirle di un aspetto che non ho loro mai dato.

Mi affretto di soggiungere che questa mia dichiarazione non riguarda menomamente nessuno degli onorevoli personaggi che siedono in questo Consesso, che sicuramente non travisano mai le opinioni altrui.

Le cose che io dico, desidererei che fossero udite da tutto il paese; che tutto il paese giustamente informato e non illuso potesse sentirle per poterle apprezzare.

Qui però sono obbligato a fare una eccezione a questo mio desiderio, ed è quella, che non amo che le mie parole siano sentite in altro recinto nel quale le parole che si pronunziano non sono mai sentite in questo. Per conseguenza dichiaro che desidero che le ragioni di somma convenienza e di necessità di organamento costituzionale che qui sempre prevalsero, fossero altrove apprezzate al giusto loro valore e persuadessero altri ad essere a sua volta *sordo* per quanto si pronuncia in questa assemblea.

Ciò premesso, entro a dire poche cose relativamente alla legge attuale. Ed anzi tutto ringrazio il Relatore della Commissione, il quale senza ambagi cominciò la sua relazione dichiarando essere nota ad ognuno la pessima condizione delle nostre finanze.

Passando poi oltre, dichiaro che voterò molto volentieri questa legge, perchè dall'adozione di essa non credo che veramente possa venire alle finanze verun danno, niun danno potendo nascere dal diminuire gli effetti di una grande ingiustizia. E di ciò grandemente mi consolo perchè quando fu votata la legge di perequazione, che allora, che non era ancora legge, mi permetteva di chiamarla legge di *sperquazione*, io l'ho combattuta quanto ho potuto, ed ho combattuto anche quanto ho potuto la legge sulla ricchezza mobile, che quando non era ancora legge, mi permetteva di chiamare legge sulla povertà mobile, appunto perchè spingendo i limiti delle persone tassate al di là di quanto era possibile che effettivamente pagassero, veniva ad aggravare contribuenti che assolutamente non potevano sobbarcarsi all'onere dell'imposta.

Nella legge attuale pertanto trovo, sebbene omeopaticamente, fatta ragione alle cose che io diceva allora: è diminuita d'alquanto per alcuni compartimenti quella sperquazione cui io allora accennava, come trovo altresì esonerata dall'imposta una classe d'individui che io sempre sostenni non potersi all'imposta assoggettare.

Se dunque da questo lato io non ho che a consolarmi, e ad approvare la legge, non posso però lasciar passare l'occasione senza notare che il fare leggi in modo che non siano eseguibili, è un pessimo sistema perchè si abituano i cittadini a non rispettare ed a non obbedire la legge; e se voi abitate i contribuenti, quando le leggi di imposta sono eccessive, a non rispettarle, anche quando la legge sarà giusta, verrà l'abitudine nei cittadini di ribellarsi alla medesima.

Quindi credo che sia una grandissima imprudenza, specialmente nelle leggi di finanza, il non ponderarle bene da principio, per non dover poi dopo rivivere sopra di esse, ed il legislatore stesso si trovi obbligato a distruggere quello che prima aveva fatto; ed a distruggerlo perchè? perchè nel fatto trovò che la legge non era eseguita a motivo che non era eseguibile.

Dunque è un gravissimo inconveniente questo, con-

tro il quale con tutto l'animo mio desidero di mettere in guardia il Parlamento.

Un altro gravissimo inconveniente delle leggi di finanze spinte oltre i limiti del possibile e del giusto si è quello di autorizzare in certo modo chi presenta i bilanci ad ingrossarne di maniera tale le cifre dell'attivo che risultano poi simili affatto alla rana di Esopo.

A questo modo, o Signori, mi duole il dirlo, si induce nel paese la credenza che cg'i sia veramente assai più ricco di quello che è effettivamente, e quindi si viene ad ingenerare nelle popolazioni uno spirito d'incredulità, un sentimento di avversione contro tutti quei provvedimenti, i quali potrebbero realmente giovare, e che sono necessarissimi; ma siccome le popolazioni credono di avere altri mezzi, altre risorse, e suppongono il paese ricco più di quello che è effettivamente, si ostinano a respingere questi provvedimenti come ingiusti e lesivi, perchè non ne apprezzano la assoluta ed indubitata necessità.

Dalle cose premesse voi già prevedete che io accenno alla necessità di ritornare sull'esame di quella tal questione, alla quale, finchè non sarà data soluzione soddisfacente ed io avrò l'onore di sedere su questo stallo, ritornerò ogni volta che prenderò la parola su questioni di finanza; e questa questione riguarda l'enormità dell'ammontare del primo capitolo del nostro bilancio passivo di cui è inutile che si rammenti la natura che voi ben conoscete, ed il quale, compreso il debito del Veneto, risulta di 524 milioni all'anno, e di oltre 540 unendovi i 20 milioni, che abbiamo testè votato pel debito pontificio.

Io dunque non posso ristarmi dal dire e dal ripetere e dallo insistere perchè l'attenzione del Parlamento si riporti tutta su questo punto, che è capitale, e senza di cui non si potrà mai ottenere un bilancio normale per quante economie ragionevoli si vogliano fare, e per quante imposte tollerabili si vogliano mettere, non essendo possibile, se non col concorso di tutti i tre mezzi sovraindicati, l'ottenere il pareggio del bilancio, cui tutti agogniamo, senza diminuire questa enorme cifra.

Di più non voglio dire perchè *intelligenti pauca*.

Dopo ciò nuovamente dichiaro che voterò la legge, riservandomi però di chiedere qualche spiegazione all'articolo 7.

Senatore **Di Revel**. Io domanderei la parola sulla discussione generale; ma essendo l'ora tarda e dovendo io forse estendermi alquanto, non so se il Senato vorrà....

*Voci.* A domani, a domani.

**Presidente.** Allora ella avrà la parola domani pel primo.

La seduta si aprirà al tocco.

L'adunanza è sciolta (ore 5 1/4).